

CAMERA DEI DEPUTATI N. 680

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTI, MAZZONI, JACOMETTI, GORRERI DANTE, FARALLI, ALBARELLO, ALBERGANTI, PIGNI, PEZZINO, FRANCAVILLA, BALLARDINI, FASANO, CURTI IVANO, BARDINI, CORONA ACHILLE, AMADEI LEONETTO, FRANCO PASQUALE, MARIANI, ANDERLINI, CACCIATORE, MANCINI, GUADALUPI, FABBRI, GATTO VINCENZO, BERLINGUER

Presentata il 6 dicembre 1958

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità vecchiaia e superstiti ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto ed agli esercenti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri ed ai coltivatori diretti, avvenuta al termine della scorsa legislatura, i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e gli esercenti pubblici rappresentano — assieme agli artigiani — la sola categoria di lavoratori, ancora esclusa dall'assicurazione invalidità e vecchiaia.

Si tratta, è vero, di lavoratori indipendenti ma, dopo la estensione dell'assicurazione di cui trattasi ai mezzadri ed ai coltivatori diretti, è da ritenere ormai infranta quella barriera che, nel passato, ha inteso limitare il campo di applicazione delle assicurazioni sociali ai soli lavoratori dipendenti da terzi. Se a ciò si aggiunge che agli artigiani sta per essere estesa l'assicurazione obbligatoria e che i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e gli esercenti pubblici sono — per la particolare natura della loro attività e per la limitatezza del capitale investito — coloro che più degli altri si avvicinano, da un punto di vista economico

sociale, alla figura del lavoratore dipendente, non dovrebbe essere difficile concludere che sarebbe una vera ingiustizia se tale categoria dovesse ancora rimanere esclusa dall'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Ed è proprio a tale ingiustizia che si vuole, con la presente proposta di legge, porre fine.

La proposta mira, come si è detto, alla estensione di una forma assicurativa già in atto per altre categorie di lavoratori, per cui si è ritenuto opportuno affidare all'I.N.P.S. — all'Ente cioè che attualmente eroga le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ai lavoratori dipendenti da terzi, ai mezzadri ed ai coltivatori diretti — la gestione dell'analoga assicurazione per i venditori ambulanti, i commercianti al minuto e gli esercenti pubblici.

Allo scopo, peraltro, di tenere separata — per ovvi motivi di carattere economico-finanziario — l'assicurazione per i lavoratori di cui trattasi da quella degli altri lavoratori, è prevista la costituzione in seno al-

l'I.N.P.S. di una speciale Gestione per la categoria, a simiglianza, del resto, di quanto già fu fatto per i mezzadri ed i coltivatori diretti e di particolari categorie e di lavoratori dipendenti da terzi.

In conseguenza di ciò, anche le prestazioni che lo speciale Fondo di previdenza dovrebbe erogare alla categoria sono quelle stesse dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S.

Analoghi risultano quindi anche i criteri per il calcolo delle pensioni; analoga la suddivisione fra contributi base e contributi integrativi; analoghe le condizioni di carattere generale per poter usufruire del diritto a pensione; analoga la possibilità di proseguire volontariamente l'assicurazione.

Si è quindi voluta innestare nel corpo dell'assicurazione generale obbligatoria una assicurazione particolare che tuttavia resti fedele ai criteri fondamentali ed alle strutture che ormai da tanto tempo sono state collaudate. Allo stesso tempo si è tenuto conto che è in movimento un disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani per cui si è ravvisata la opportunità di un accostamento a tale disegno di legge in modo da rendere, in futuro, possibile e facile la unificazione delle due gestioni speciali.

Dal disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani si sono attinti alcuni elementi fondamentali di semplicità quale ad esempio la classe unica di contribuzione obbligatoria pur introducendo alcuni adattamenti che rendono l'assicurazione più rispondente alle sue finalità ed alla capacità economica della categoria assoggettabile all'assicurazione.

Così ad esempio, come classe di contribuzione obbligatoria si è scelta quella minima prevista dalla tabella A) allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, e ciò allo scopo di non rendere insostenibile l'onere dell'assicurazione ai più modesti operatori economici tenuto conto che questi sosterranno spesso senza possibilità di rivalsa, anche l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei loro familiari coadiuvanti.

D'altra parte, onde consentire il conseguimento di prestazioni di un certo rilievo, si è introdotto il criterio della integrazione volontaria dell'assicurazione, criterio questo che è stato un tempo in vigore nell'assicura-

zione generale obbligatoria in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 57 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Inoltre era necessario prevedere, e lo si è fatto all'articolo 17, norme transitorie per il conseguimento anche della pensione d'invalidità, non essendo possibile escludere per i primi cinque anni la tutela dell'evento invalidità che spesso determina nel colpito più gravi conseguenze che quello di vecchiaia.

Tuttavia, ad evitare indebite ed ingiustificate percezioni di prestazioni si è condizionato il diritto alla pensione, sia di vecchiaia che di invalidità, durante i primi anni, al requisito di anzianità assicurativa nell'attività di almeno 5 anni.

Dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria la proposta di legge si distacca solo per alcuni dettagli che rispondono alle caratteristiche della Gestione speciale.

I criteri di finanziamento sono determinati in armonia a quelli previsti nel disegno di legge per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani con alcune necessarie modifiche per quanto riguarda il concorso dello Stato che, fra l'altro, è stato commisurato al numero più rilevante degli assicurabili.

A carico dell'assicurato sono stati posti i contributi base ed i contributi per l'adeguamento delle pensioni i quali ultimi per il 1957 - in questo anno non saranno corrisposte prestazioni - sono stati fissati in lire 400 mensili per l'assicurato.

Uno dei problemi più importanti da risolvere era quello del coordinamento fra l'assicurazione generale obbligatoria e fondi sostitutivi, quella facoltativa e quella prevista dalla presente proposta di legge. Con gli articoli 15 e 16 si è stabilito appunto il diritto al cumulo delle eventuali posizioni assicurative in diverse assicurazioni obbligatorie e si è lasciata all'assicurato la facoltà di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione facoltativa.

Nel complesso, quindi, la proposta di legge vuole, senza giungere a modifiche strutturali dell'attuale assetto previdenziale italiano, estendere - nei limiti consentiti dalla economia nazionale - la tutela del rischio invalidità, vecchiaia e morte ad una categoria di cittadini e di lavoratori che non meno di altri ne sentono il bisogno e la necessità.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, è estesa ai venditori ambulanti, ai commercianti al minuto ed agli esercenti pubblici.

ART. 2.

Ai fini della presente legge si intendono per venditori ambulanti coloro che esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, nonché i venditori che operano nei mercati coperti, in chioschi, in baracche e simili, fissi stabilmente al suolo.

Sempre ai fini della presente legge si intendono per commercianti al minuto e per esercenti pubblici, coloro che esercitano prevalentemente l'attività per la quale sono in possesso o della licenza di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501, o della licenza di cui al primo comma dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 3.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione tutti coloro i quali abbiano un reddito imponibile annuo d'imposta complementare superiore a lire duemilionicinquecentomila.

Sono altresì esclusi coloro che in base alle norme di legge attualmente in vigore risultino per altro titolo aver diritto alla iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero ad altre forme di previdenza obbligatoria riconosciute sostitutive dell'assicurazione generale suddetta.

Sono infine esclusi tutti i titolari di pensione o rendite dirette di invalidità e vecchiaia, comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte, da gestioni o fondi assicurativi obbligatori.

ART. 4.

L'obbligo di cui all'articolo 1 della presente legge si applica nei confronti del coniuge quando coadiuvi abitualmente il titolare nella attività.

Sono altresì compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari abitualmente coa-

diuvanti quando non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione come lavoratori subordinati.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari:

a) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, i nipoti in linea diretta;

b) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna;

c) i fratelli e le sorelle, i nipoti in linea collaterale, gli zii e le zie;

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

ART. 5.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale autonoma per l'assicurazione obbligatoria, per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei venditori ambulanti, dei commercianti al minuto e degli esercenti pubblici.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che nell'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

ART. 7.

Sono a carico dell'assicurato:

1°) il contributo base per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti previsto per la classe minima della tabella A) allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

2°) il contributo per l'adeguamento delle pensioni, determinato nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, tenuto conto della entità del concorso di Stato.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto

dal punto 2°) del presente articolo, il provvedimento di cui al punto stesso, il contributo è dovuto nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato sino a quando non sarà entrato in vigore il nuovo provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 400 mensili.

ART. 8.

Il titolare dell'attività è tenuto anche al pagamento dei contributi base ed integrativi di cui all'articolo precedente dovuti per i coadiuvanti di cui all'articolo 4, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi.

La riscossione dei contributi obbligatori di cui al precedente articolo può essere effettuata mediante l'applicazione su tessere di marche comprensive sia del contributo base che del contributo di adeguamenti, oppure mediante ruoli esattoriali.

I contributi obbligatori di cui all'articolo precedente si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati e non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 9.

L'assicurato, qualora sia interrotta o cessi l'attività soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge può conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o d'invalidità, mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e all'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione entro due anni dalla data dell'ultimo versamento obbligatorio effettuato.

L'assicurato ai sensi della presente legge può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima di retribuzione stabilita dalla tabella A) allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I versamenti volontari ed integrativi di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

ART. 10.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di lire 4 miliardi nell'esercizio 1959-60 e di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1959-60 fino al 1963-64. Per gli esercizi finanziari 1964-65 e seguenti, il concorso dello Stato sarà stabilito con successive leggi.

Il contributo dello Stato, previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

ART. 11.

Le prestazioni corrisposte dalla gestione sono:

- a) pensione per vecchiaia;
- b) pensione per invalidità;
- c) pensione o indennità per i familiari superstiti;
- d) prestazioni integrative, consistenti in cure mediche o chirurgiche ovvero in ricoveri presso idonei istituti di cura e aventi come fine quello di evitare o ritardare all'assicurato di divenire invalido, ovvero di attenuare o eliminare l'invalidità esistente.

ART. 12.

Salvo quanto disposto agli articoli successivi, le prestazioni di cui all'articolo precedente, vengono corrisposte agli assicurati qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste dalla assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità ed i criteri vigenti nell'assicurazione anzidetta purché non incompatibili con la presente legge.

ART. 13.

Ai fini della presente legge si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

ART. 14.

Non trovano applicazione, per i pensionati in base alla presente legge, gli articoli 11 e 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché le

limitazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 15.

I contributi versati alla gestione di cui alla presente legge, sono cumulabili a tutti gli effetti con quelli che potranno essere eventualmente versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei fondi di essa sostitutivi. Allo stesso modo i contributi eventualmente già versati anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti o nei fondi di essa sostitutivi, sono cumulabili, a tutti gli effetti, con quelli che saranno versati ai sensi della presente legge.

ART. 16.

Gli assicurati ai sensi della presente legge che abbiano versato i contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche dopo aver liquidato la pensione a norma della presente legge.

Tuttavia i contributi facoltativi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono, a richiesta degli interessati, essere considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento delle prestazioni previste dalla presente legge, nel qual caso si procede all'annullamento della pensione o quote di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del cumulo dei contributi di cui al comma precedente il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa e rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959, quanti risultati dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivo previsto dall'articolo 7 per il primo anno di applicazione della presente legge.

Agli effetti dell'anzianità di assicurazione si considera data iniziale dell'assicurazione stessa quella del versamento del primo contributo facoltativo.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 17.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 1973, le persone soggette all'obbligo della assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione alle condizioni e con il versamento di un numero di contributi mensili dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili
1960. ...	1	12	1	12
1961. ...	1	12	2	24
1962. ...	2	24	2	24
1963. ...	2	24	3	36
1964. ...	3	36	3	36
1965. ...	3	36	4	48
1966. ...	4	48	5	60
1967. ...	5	60	6	72
1968. ...	5	60	7	84
1969. ...	5	60	8	96
1970. ...	5	60	10	120
1971. ...	5	60	11	132
1972. ...	5	60	13	156
1973. ...	5	60	14	168

La concessione della pensione di vecchiaia e di invalidità, sino al 31 dicembre 1966, è inoltre condizionata all'accertamento che i pensionabili abbiano svolto, per cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge.

Per coloro che, in base al primo comma dell'articolo 9 della presente legge, si avvalgono entro il 1973 della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, i minimi contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale hanno presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 18.

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono integrati da tre rappresentanti, di cui uno dei venditori ambulanti, uno dei commercianti al minuto ed uno degli esercenti pubblici, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 19.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la Gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

- a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) sette rappresentanti degli assicurati, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere a), c) e d) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 20.

Spetta al Comitato di vigilanza di cui all'articolo precedente:

- 1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato Esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
- 3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della gestione, che gli vengono sottoposte;

6°) dare pareri sulla misura dei contributi e sul concorso dello Stato.

ART. 21.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 22.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione, anche a carattere transitorio, nonché norme intese a:

a) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

b) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 23.

La presente legge entra in vigore con il 1° luglio 1959.